



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 02 - VALUTAZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SVILUPPO
SOSTENIBILE**

Assunto il 03/01/2022

Numero Registro Dipartimento: 2

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5 del 04/01/2022

OGGETTO: REVOCA AIA DDG N. 2014/2010 (PER COME INTEGRATA E MODIFICATA CON DDG N. 540/2011 E DDG N. 873/2011) E SUCCESSIVI DDG N. 5474/2019 E DDG N. 8403/2020 PER IL PROGETTO DI DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DA REALIZZARSI IN LOCALITÀ SANTA MARINA DEL COMUNE DI SCANDALE.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

VISTI:

- lo Statuto regionale;
- la legge 07/08/1991 n. 241 recante “Norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- l’art. 31 comma 1 della legge regionale 13/05/1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”;
- la D.G.R. 21/06/1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge regionale n. 7/96 e dal Decreto legislativo n. 29/93 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 354 del 21/06/1999 del Presidente della Giunta Regionale, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- il Decreto Legislativo 30/03/2011 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 797 del 14/11/2006 avente ad oggetto “Direttiva Comunitaria 96/61/CE - D.Lgs. 372/99 - D.Lgs. 59/05 - Individuazione dell’Autorità Competente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento e attivazione dello sportello Integrated Pollution Prevention and Control (I.P.P.C), con la quale sono state attribuite al Dipartimento Politiche dell’Ambiente le funzioni amministrative relative al rilascio dell’AIA;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- il D. Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 che ha abrogato il D.Lgs 59/2005 trasponendolo di fatto interamente nel D.Lgs 152/2006 al Titolo III bis;
- la Legge Regionale 03/09/2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Regolamento Regionale 05/11/2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI””;
- il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" contenente modifiche al Titolo IIIbis, della Parte Seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;
- la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. “Norme sul procedimento amministrativo”;
- il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 di approvazione del “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale” n. 9 del 7/11/2021; il D.P.G.R. n. 191 del 8 novembre 2021, con il quale è stato conferito, all’ing. Gianfranco Comito l’incarico, di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente;
- il DDG n. 11493 del 10/11/2021 con il quale è stato conferito all’avv. Edith Macrì l’incarico di reggenza del Settore “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Sviluppo Sostenibile”;
- i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021 e n. 11180 del 3/11/2021 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VIA-AIA-VI).

PREMESSO CHE:

- con il DDG n. 2014 del 1/03/2010 (integrato e modificato con il DDG n. 540/2011 e il DDG n. 873/2011) e successivi DDG n. 5474/2019 e DDG n. 8403/2020, veniva rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale per la costruzione e l’esercizio di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi in Località Santa Marina del Comune di Scandale (KR), a conclusione della conferenza dei servizi all’uopo indetta;
- nell’ambito di attività giudiziaria relativa all’iter autorizzativo dell’impianto in parola, la PG, all’uopo incaricata, richiedeva al Dipartimento Tutela dell’Ambiente taluni accertamenti, mediante ricognizione documentale e sopralluoghi sul sito, tendenti a verificare l’esatta localizzazione delle opere e l’area di sedime dei manufatti, con riferimento alle particelle 145 e 178 del foglio di mappa 8 del Catasto del Comune di Scandale, nonché la reale occupazione delle suddette particelle;
- dal sopralluogo richiesto dalla P.G., eseguito da funzionari del Dipartimento Tutela dell’Ambiente in data 18/12/2020, emergeva che le suddette particelle risultavano parzialmente ricoperte da vegetazione arborea (per lo più eucalipti) e da un modesto uliveto esteso fino al punto di accesso ai terreni in argomento. Ciò faceva supporre la sussistenza di una situazione vincolistica sui terreni interessati dal progetto non evidenziata in sede di rilascio dell’autorizzazione ambientale (A.I.A.).
- in ragione di quanto sopra, venivano avviati approfondimenti presso l’autorità preposta alla tutela del vincolo (Dipartimento Forestazione Regionale) e con nota prot. 45241 del 2.2.2021 veniva richiesto un quadro della vincolistica insistente sulle particelle in questione, con riguardo al vincolo idrogeologico e forestale, a mente del R.D. 3267/1923, , alle aree tutelate ai sensi del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. - art. 142, comma 1 lett. g;
- il succitato Dipartimento con riscontro a mezzo pec del 8.03.2021 allegava documentazione da cui si evinceva che le particelle 145 e 178 del foglio di mappa 8 del Comune di Scandale erano state oggetto di piano di coltura e

conservazione ed “*attualmente coperte da un bosco costituito da Eucalipti con la presenza di aree nude o scarsa vegetazione arborea*” e che, quindi, su di esse sussisteva il vincolo ex R.D. 3267/1923, come risultante dal verbale di collaudo finale effettuato ai sensi dell'art. 67 del R.D. del 15/05/1926 e dal relativo Piano di Coltura e Conservazione datato 15 marzo 2010 e allegato alla nota trasmessa con pec dell'8 marzo 2021, unitamente alla nota UOA n. SIAR 392802 del 30/11/2020, mai reso noto agli atti della conferenza o portato a conoscenza a seguito dell'adottato decreto di AIA DDG n. 2014 del 1/03/2010 autorità competente in materia di AIA ;

- detta condizione di vincolo sulle menzionate particelle 145 e 178, nota al proponente per effetto anche della restituzione dei terreni avvenuta con il verbale di riconsegna del 15 marzo 2010 unitamente al Piano di coltura e conservazione notificati in data 24 maggio 2010, diversamente l'ufficio autorizzazioni
- L'intervenuto accertamento secondo cui le particelle n. 145 e 178 del foglio di mappa 8 del comune di Scandale fossero parzialmente state oggetto di rimboschimento, a giudizio dell'autorità competente, rendeva necessario il riesame in autotutela dell'autorizzazione rilasciata, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per la conferma della vigenza ed efficacia dell'autorizzazione in parola o della sua eventuale caducazione.

DATO ATTO CHE

- il Dipartimento Tutela dell'Ambiente, nella qualità di autorità competente, con la nota prot. n. 141245/SIAR del 26 marzo 2021, disponeva l'avvio del procedimento di riesame in autotutela dell'A.I.A. di cui al DDG n. 2014/2010 (integrato e modificato con il DDG n. 540/2011 e il DDG n. 873/2011) e successivi DDG n. 5474/2019 e DDG n. 8403/2020;
- nell'ambito di tale procedimento, in forza del principio del *contrarius actus*, secondo il quale per rivedere (*rectius* annullare/revocare) un atto assunto in sede di Conferenza di Servizi è necessario procedere a nuova indizione, con la nota prot. n. 191338/SIAR del 27 aprile 2021, il Dipartimento Tutela dell'Ambiente convocava la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i., in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14ter, legge n. 241/1990, e, per l'effetto, fissava la prima seduta alla data del 12 maggio 2021;
- nelle date del 12/05/2021 ed in quelle successive del 12/07/2021, del 15/07/2021, del 30/07/2021, del 2/08/2021, si tenevano le sedute della conferenza di servizi, con gli esiti di cui ai relativi verbali agli atti del procedimento e del presente atto;
- all'esito dei lavori della suddetta conferenza e delle relative risultanze, nella seduta conclusiva tenutasi in data 9 agosto 2021, veniva assunta la determinazione conclusiva di revoca dell'autorizzazione e il relativo verbale trasmesso alla società Ecolsystema srl con la nota prot. 412531/2021, da intendersi quale notificazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90.

CONSIDERATO CHE

- il verbale conclusivo di conferenza dei servizi veniva notificato alla società Ecolsystema srl con nota prot. 412531/2021 in esecuzione di quanto disposto dall'art. 10bis 241/90 comma 1, terzo e quarto periodo come modificato dal D.L. n.76//2020 convertito in Legge n.120/2020,
- la succitata nota prot. 412531/2021 di notifica della determinazione conclusiva della conferenza di servizi è stata oggetto di impugnativa, unitamente a tutti gli atti presupposti (verbali di CDS), giusto ricorso al TAR Catanzaro n.1754/2021;
- *medio tempore* non è stato adottato il citato provvedimento (decreto) di revoca, come anticipato nella suddetta nota di notifica, da adottarsi in considerazione che le determinazioni conclusive della conferenza di servizi decisoria dovessero essere riportate in un provvedimento che assolvesse alle medesime forme di pubblicità del provvedimento costitutivo;
- nel giudizio attivato con il succitato ricorso, il TAR adito ha emesso l'Ordinanza collegiale n. 2300/2021 del 20.12.2021.

LETTA la notificata ordinanza, con la quale il succitato organo giurisdizionale ha ritenuto necessario "*acquire relazione dalla Regione Calabria relativo alla adozione o ai tempi di adozione del decreto relativo al procedimento del riesame dell'AIA D.D.G. n. 2014/2010, in esito alla conferenza di servizi n. 6 del 9 agosto 2021, preannunciato con la comunicazione prot. n. 412531 del 27 settembre 2021; differire all'esito dell'acquisizione, la trattazione della domanda cautelare; ... omiss ... dispone che la Regione Calabria entro il 10 gennaio 2022 depositi la relazione di cui in parte motiva, fissando per l'esame della relazione e per la trattazione della istanza cautelare l'udienza camerale del 19 gennaio 2022 ...*"

VALUTATO di dover procedere, all'emanazione del presente provvedimento di definizione del procedimento di riesame, per come indicato nella comunicazione ex art 10bis L. 241/1990 di cui alla nota prot. 412531/2021, giuste le risultanze della conferenza dei servizi decisoria, e per l'effetto dichiarare revocata l'autorizzazione integrata ambientale, mai avviata ed attuata e, quindi, senza che la stessa abbia mai potuto dar luogo a trasformazioni e/o alterazioni dello stato dei luoghi;

PRESO ATTO

- che nel procedimento definito sulla base delle determinazioni di cui alla conferenza di servizi decisoria del 9 agosto 2021 è stata acclarata la sussistenza del vincolo ex R.D. 3267/1923 su parte delle particelle n. 145 e 178 del foglio di mappa 8 del Comune di Scandale, interessate dal progetto, come risultante dal Piano di Coltura e Conservazione e dal verbale di collaudo finale, entrambi datati 15 marzo 2010 e trasmessi al proponente in data 24 maggio 2010, resi noti all'autorità competente AIA in data 8.03.2021;
- dei verbali della conferenza di servizi n. 1 del 12/05/2021, n. 2 del 12/07/2021, n. 3 del 15/07/2021, n. 4 del 30/07/2021, il n. 5 del 2/08/2021 e n. 6 del 9/08/2021 – contenente la determinazione conclusiva negativa ivi assunta;

- delle osservazioni del Dipartimento 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari (settore 9 U.O.A.) prot. n. 217023 del 12/05/2021;
- della novazione del parere favorevole nei soli riguardi idrogeologici del Dipartimento 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari (U.O.A.) prot. n. 316516 del 13/07/2021;
- delle Determinazioni di competenza del Dipartimento 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari (settore 9 U.O.A.) prot. n. 343710 del 2/08/2021;
- che lo stesso decreto di autorizzazione prevedeva in condizione di obbligo per i soggetti destinatari l'ottenimento di ogni permesso o nulla osta necessari alla relativa costruzione ed esercizio.

DATO ATTO, altresì,

- della nota del Comune di Scandale prot. n. 3826 del 6 agosto 2021, avente ad oggetto "Determinazioni del Comune di Scandale", e della Deliberazione dell'Assemblea della Comunità d'Ambito n. 3 Crotona, n. 10/2021;
- della determinazione conclusiva di cui all'ultimo verbale di conferenza dei servizi decisoria del 9 agosto 2021, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e per le motivazioni dello stesso qui da intendersi integralmente richiamate, doversi provvedere alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per la costruzione e l'esercizio di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi in Località Santa Marina del Comune di Scandale (KR) di cui al DDG n. 2014/2010 (integrato e modificato con il DDG n. 540/2011 e il DDG n. 873/2011) e successivi DDG n. 5474/2019 e DDG n. 8403/2020.

VALUTATO CHE

- l'AIA di cui al DDG n. 2014 del 1/3/2010 condizionava l'avvio e l'attuazione della suddetta autorizzazione alle prescrizioni e condizioni in essa contenute;
- dal rilascio della suddetta autorizzazione ad oggi nessuno avvio di attività medio tempore è stato effettuato, con conseguente conservazione dello stato dei luoghi alla data del rilascio dell'AIA;

RITENUTO CHE

- la succitata determinazione conclusiva negativa del procedimento è stata assunta sulla base delle motivazioni riportate nei verbali di conferenza dei servizi e in particolare quello datato 9 agosto 2021, qui richiamati quale parte integrante del presente provvedimento;
- sussista l'interesse della P.A. a tutelare il bene comune "ambiente" (prevalente sull'interesse del privato), allo stato, immutato con riguardo alle condizioni di mantenimento del vincolo in argomento, non essendo intervenuta alcuna trasformazione dei luoghi sulla base dell'esistente vincolo ex R.D. 3267/1923 sulle particelle n. 145 e 178 del foglio di mappa 8 del Comune di Scandale, interessate dal progetto;
- il provvedimento autorizzativo era condizionato all'acquisizione di tutti i nulla osta necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto e il proponente era a conoscenza del vincolo dalla notifica del Piano di Coltura del 15.03.2010.

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non richiede impegno di spesa;

Su proposta del responsabile del procedimento in ordine alla legittimità e regolarità del presente provvedimento

DECRETA

per tutto quanto sopra premesso e considerato qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.

- di prendere atto delle determinazioni della conferenza dei servizi decisoria di cui al relativo verbale del 09.08.2021, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e per l'effetto **revocare l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)** di cui ai DDG n. 2014/2010 (integrato e modificato con il DDG n. 540/2011 e il DDG n. 873/2011) e successivi DDG n. 5474/2019 e DDG n. 8403/2020, rilasciata in favore della Ecolsystema srl per la costruzione e l'esercizio di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi in Località Santa Marina del Comune di Scandale (KR)
- di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti: ECOLSYSTEMA srl, Provincia di Crotona, ATO Crotona, Comune di Scandale, ASP Crotona, ARPACal - Dipartimento provinciale di Crotona, Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Forestazione, TERNA spa;
- di dare atto che avverso il presente decreto è possibile proporre, nei modi di legge, ricorso al T.A.R. per la Calabria entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

- di provvedere alla pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

GAMBARDELLA COSTANTINO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

MACRI' EDITH

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

COMITO GIANFRANCO

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE

Verbale della seduta n° 6

Conferenza di servizi decisoria ex art. 14ter legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma simultanea ed in modalità sincrona.

Discarica per Rifiuti Speciali non pericolosi da realizzarsi in Località Santa Marina del Comune di Scandale - RIESAME IN AUTOTUTELA AIA DDG n. 2014/2010 (per come integrata e modificata con DDG n. 540/2011 e DDG n. 873/2011) e successivi DDG n. 5474/2019 e DDG n. 8403/2020.

In data **09** (nove) del mese di **agosto** dell'anno **2021** alle ore 10:50 circa, presso la sede della Regione Calabria – Dipartimento Tutela dell'Ambiente - Cittadella Regionale Loc. Germaneto di Catanzaro – P6 - si svolge la **sesta seduta** della Conferenza di Servizi, che si dovrà determinare in ordine al riesame in autotutela del provvedimento AIA di cui al DDG n. 2014/2010 e successivi atti di integrazione e modifica richiamati in oggetto.

Sono convocati per la seduta della conferenza:

1. ECOLSYSTEMA S.R.L.
2. PROVINCIA DI CROTONE
3. ATO – KR (Comune di Crotone)
4. COMUNE DI SCANDALE
5. ASP SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
6. ARPACAL - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CROTONE
7. DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTAZIONE
8. DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTAZIONE - Politiche della montagna, Foreste e Forestazione - Difesa del suolo
9. TERNA SPA

Premesso che

- ✓ con nota prot. n. 141245/SIAR del 26/03/2021, il Dipartimento Tutela dell'Ambiente, in qualità di Autorità Competente ha avviato il procedimento in autotutela della revisione dell'autorizzazione integrata ambientale in epigrafe;
- ✓ con nota prot. n. 191338/SIAR del 27/04/2021 è stata indetta conferenza dei servizi decisoria ex art. 14ter legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma simultanea ed in modalità sincrona con indicazione del link su cui poter rinvenire la documentazione riguardante l'oggetto del procedimento in argomento;

Richiamata la predetta nota di attivazione del procedimento di revoca in autotutela prot. n. 141245/SIAR del 26/03/2021, nella quale si evidenzia che:

- con l'AIA di cui al DDG n.2014/2010 (per come integrata e modificata con DDG n. 540/2011 e DDG n. 873/2011) e successivi DDG n. 5474/2019 e DDG n. 8403/2020) è stato autorizzato la costruzione e l'esercizio di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi in Località Santa Marina del Comune di Scandale;
- la suddetta AIA è stata rilasciata a seguito di apposito procedimento, nel quale sono stati acquisiti tutti i pareri previsti dalla normativa vigente (parere VIA e AIA, pareri favorevoli/nulla-osta rilasciati nell'apposita Conferenza di Servizi dagli enti competenti: ASP, ARPACal, Dipartimento Agricoltura e Forestazione, Comune di Scandale);

- in detto procedimento autorizzativo (AIA DDG n.2014/2010) non è stato esibito alcun Piano di Coltura e di Conservazione per le particelle interessate dall'intervento, né con la documentazione presentata a corredo dell'istanza né nel corso dei lavori della conferenza di servizi cui hanno partecipato i soggetti competenti;
- le modifiche non sostanziali del progetto di cui al DDG n. 5474/2019 e al DDG n. 8403/2020 hanno riguardato rispettivamente la modifica dei codici dei rifiuti in ingresso e la compatibilità della discarica con l'elettrodotto a 380kV di Rossano-Scandale;
- il verbale di collaudo effettuato ai sensi dell'art. 53 del R.D. 3267/1923 è stato reso noto e acquisito agli atti d'ufficio solo con la comunicazione del Dipartimento Agricoltura prot. n. 123592/SIAR del 16/03/2021 e dal relativo Piano di Coltura e di Conservazione ad esso allegato, si evince che le particelle n. 145 e 178 del foglio di mappa n. 8 del Comune di Scandale risultano parzialmente rimboschite ad eucalipto;

Atteso che costituisce fatto sopravvenuto la conoscenza che sono state oggetto di rimboschimento le particelle n. 145 e 178 del foglio di mappa 8 del Comune di Scandale;

Valutata la particolare complessità della determinazione da assumere;

Il **Presidente della Conferenza**, ing. Gianfranco Comito, dopo i saluti di rito, dichiara aperta la seduta alle ore 10:50 (circa) e constata la presenza:

Per il Dipartimento Tutela dell'Ambiente sono presenti:

Ing. Costantino Gambardella (Responsabile del Procedimento – Struttura Tecnica di Valutazione)
 Dott. Nicola Caserta (Struttura Tecnica di Valutazione)
 Dott.ssa Rossella Defina (segretario verbalizzante)

Per il Proponente sono presenti collegati in modalità videoconferenza:

Sig. Antonio Trivieri (socio)
 Ing. Francesco Sabatino (Tecnico)
 Avv. Giuseppe Le Pera (legale della società)

Per gli Enti convocati sono collegati in modalità videoconferenza:

Prof. Antonio Barberio - Sindaco di Scandale
 Arch. Nicola Artese - Amministrazione Provinciale di Crotone

Il **Presidente della Conferenza** dà avvio ai lavori, specificando che è stato chiesto a tutti gli Enti convocati e che hanno partecipato alla conferenza dei servizi propedeutica al rilascio dell'AIA di che trattasi. Prendiamo atto che l'unico Ente che ha rivisto il proprio parere, cioè ha illustrato il proprio parere, ritenendo che ci sia un'illegittimità, è la Forestazione, che sostiene di aver rilasciato un parere idrogeologico e di non aver mai rilasciato il parere relativo al vincolo forestale. Per cui, per quanto si può prendere atto l'autorizzazione è mancante di un presupposto che è relativo al parere sul vincolo forestale. Tutti gli altri pareri ritengo che visto che siccome non sono stati sollevati vizi di legittimità, debbono ritenersi legittimi, ivi compreso chi ha inteso di fare un parere negativo in questa sede, ribadiamo che in questa sede non c'entra niente. Abbiamo detto che in questa sede non bisognava esprimere un parere positivo o negativo ma bisognava semplicemente esprimersi sulla legittimità di quanto già espresso all'epoca., sia esso positivo o negativo.

Per cui l'unico parere di questa conferenza che ha una valenza per la finalità della conferenza che vogliamo ottenere è quello della forestazione che ci denuncia la mancanza di un parere presupposto al rilascio dell'autorizzazione; pertanto la proposta è quella della revoca dell'AIA, perché illegittima in quanto mancante di un parere presupposto che è quello della forestazione. Tutti gli altri pareri negativi del Comune, dell'Ato ecc. non ci interessano e non sono da tenere in conto in questa sede, per cui la proposta è la revoca.

L'**avv. Le Pera**, dopo aver ascoltato la brevissima sintesi dei lavori della cds fino ad oggi svolta, da parte del Presidente, interviene ritenendo di non aver letto da nessuna parte nel parere dell'agricoltura che ci sia un profilo di illegittimità, anzi nei pareri dell'agricoltura sia il primo che il secondo, secondo noi è in linea con la memoria partecipativa che aveva presentato l'azienda.

Per il sol fatto che alla data del rilascio dell'autorizzazione del 2010 il vincolo di rimboschimento ancora non c'era: lo dice l'agricoltura: è stato consegnato il 15.03.2010, invece, l'autorizzazione è del 1° marzo. Questo è quello che abbiamo già scritto con la memoria partecipativa che nei due pareri dell'Agricoltura non leggo mai il profilo dell'illegittimità che invece sta ricavando il Presidente della cds. Con questo mi taccio poiché ovviamente noi diamo un contributo alla conferenza dei servizi, riservandoci qualora venga adottata una decisione negativa di agire in tutte le sedi nei confronti di tutte le posizioni partecipanti. La decisione però è quella della cds e il contributo da legge del privato è quello di dare informazioni qualora richieste: la decisione è esclusiva della cds.

L'**Arch. Artese Nicola** interviene rilevando che avendo visto la documentazione che è stata allegata, tra cui la nota dell'Agricoltura, dove in effetti si rileva la presenza del vincolo per quanto riguarda i tagli boschivi ecc. è bene dire che la società non ha mai proposto istanza o tanto meno è stata depositata documentazione perché l'esistenza di questo vincolo che c'è ed è stato proprio diciamo sottolineato ed evidenziato, io che sono come provincia competente al rilascio del parere a seguito dell'istanza per me non posso esprimere nessuna valutazione perché il vincolo forestale c'è ed ogni eventuale iniziativa che va alla revisione, al cambio o all'eliminazione deve essere preventivamente autorizzata dopo la richiesta dell'istanza presentata dalla società. Quindi non posso esprimere nessun parere non avendo al momento alcuna istanza.

Il **Sindaco Barberio** fa presente che anche se come dice il direttore non c'entra nulla, noi abbiamo inviato venerdì una sorta di sintesi. E abbiamo espresso il parere all'interno delle pagine che abbiamo inviato anche se come dice il direttore la conferenza la seduta di oggi avrebbe dovuto riguardare solo il vincolo forestale. Noi abbiamo detto qualcosa anche sul vincolo forestale per cui quello che dovevamo dire lo abbiamo detto dentro il verbale.

Il **Presidente della Conferenza** riferisce che per quanto ci riguarda si chiude la cds, ritenendo che il mancato parere per come il Dipartimento agricoltura Settore forestazione ha comunicato nell'ultimo suo parere, mancando il presupposto che è il parere sul vincolo forestazione sarà avviata la revoca dell'AIA.

L'**Arch. Artese Nicola** interviene ribadendo che come Provincia aspettano l'istanza per esprimere parere dal punto di vista paesaggistico.

Il **Presidente della Conferenza** specifica che non è chiamato ad esprimere un parere paesaggistico, perché non stiamo valutando se dobbiamo rilasciare o meno un'autorizzazione che è stata già rilasciata e quindi qualcuno all'epoca era competente al rilascio a suo tempo.

Oggi quello che può dire è se c'è una illegittimità a quel parere o meno come ha detto la forestazione. Stiamo rilevando eventuale illegittimità e l'abbiamo trovata: è mancante del parere della forestazione.

L'**avv. Le Pera** insiste facendo rilevare al Direttore Generale che non c'è scritto tutto questo e che, comunque si resta in attesa della decisione finale da parte dell'Amministrazione per poi valutare il da farsi.

Il **Presidente della Conferenza** ribadisce che sulla base del parere dell'Agricoltura Settore forestazione non si possa ritenere legittima l'autorizzazione rilasciata nel 2010.

Ringraziando per la partecipazione comunica che dell'odierna seduta verrà inviato il verbale e tutti gli atti consequenziali a tutti i convocati e chiude i lavori della conferenza alle ore 11.05 circa.

L.C.S.

Per il Dipartimento Tutela dell'Ambiente

Dott. Nicola Caserta

Ing. Costantino Gambardella

Per il proponente

Sig. Antonio Trivieri

Ing. Francesco Sabatino

Avv. Giuseppe Le Pera

Per il Comune di Scandale

Prof. Antonio Barbieri

Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Rossella Defina

Il presente verbale è composto da n. 4 facciate

Il Presidente

Ing. Gianfranco Comito